



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 14 del 29.03.2018

OGGETTO : ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 17,20 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: dott. Adamo Coppola

Consiglieri:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) Cianciola Emidio | 09) Cammarota Giuseppe |
| 2) Di Biasi Franco | 10) La Porta Massimo |
| 3) Pizza Monica | 11) Di Nardo Eleodoro |
| 4) D'Arienzo Maria Giovanna | 12) Buonora Maristella |
| 5) Di Filippo Giuseppe | 13) Framondino Luigi |
| 6) Crispino Francesco | 14) Comite Nicola |
| 7) Russo Gennaro | 15) Abate Agostino |
| 8) Marciano Pietro Paolo | 16) Caccamo Consolato Natalino |

Risultano assenti: **DI FILIPPO, RUSSO, BUONORA e ABATE.**

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario generale dott. Francesco Minardi.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Eugenio Benevento, Rosa Lampasona e Roberto Antonio Mutalipassi.

COMUNE DI AGROPOLI
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che il Comune di Agropoli, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Rilevato, altresì, che il Comune di Agropoli rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze rilevate nell'anno 2016 (dati EPT), ed in particolare:

- settore alberghiero: totale presenze n. 49.715;
- settore extralberghiero - esercizi complementari: presenze n. 19.256;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n.4 del 26/03/2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DL 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Agropoli l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
5. di prevedere per l'anno 2018, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di euro 80.000,00.
6. di destinare le entrate della tassa di soggiorno alle seguenti finalità:

capitolo	Descrizione	Importo
1275.00	Vivi Agropoli Turismo	€ 50.000,00
1379.03	Servizio salvataggio su spiagge	€ 30.000,00
	Totale	€ 80.000,00

7. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, giusta disposizione dell'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

P R O P O N E A L T R E S Ì D I D E L I B E R A R E

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare l'imposta di soggiorno.

Agropoli, 20/03/2018

IL SINDACO
f.to dott. Adamo Coppola

In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Agropoli, 20/03/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO
f.to Biagio Motta

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Agropoli, 20/03/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
f.to dott. Giuseppe Capozzolo



CITTA' DI AGROPOLI

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	6
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	6
Articolo 3 - Soggetto passivo	6
Articolo 4 - Tariffe	7
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	7
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	8
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	9
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento.....	9
Articolo 9 - Sanzioni.....	10
Articolo 10 -Riscossione coattiva	11
Articolo 11- Rimborsi.....	11
Articolo 12 - Contenzioso.....	11

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Agropoli in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno con inizio decorrenza dell'applicazione 01 giugno 2018. A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe e del periodo di applicazione decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di giunta di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Agropoli, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta, agriturismi ed i bed & breakfast, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, country house, case religiose di ospitalità, agriturismi, campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea ed i b&b, ubicate nel territorio del Comune di Agropoli.
5. Le priorità verso cui indirizzare il gettito dell'imposta saranno indicate, annualmente, dall'Amministrazione Comunale dopo aver consultato l'Osservatorio per il Turismo e le associazioni di categoria.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Agropoli e non risulta iscritto all'anagrafe di questo Comune.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

a) i gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 4.

b) il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Tariffe

1. La tariffa giornaliera, per persona, per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:

Alberghi	€ 1,50
Residenze Turistico Alberghiere	€ 1,50
Villaggi Turistici	€ 1,50
Campeggi	€ 1,00
Affittacamere	€ 1,00
Case e appartamenti per vacanze	€ 1,00
Case per ferie	€ 1,00
Ostelli per la gioventù	€ 1,00
Country house	€ 1,00
Case religiose di ospitalità	€ 1,00
Agriturismi	€ 1,00
Campeggi	€ 1,00
Aree attrezzate per la sosta temporanea	€ 1,00
Bed & Breakfast	€ 1,00

A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe e del periodo di applicazione decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale di variazione.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 12° anno di età;

- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi di pernottamento complessivo per periodo.

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il ventesimo giorno dalla fine di ciascun bimestre di applicazione dell'imposta, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del bimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito

internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Turismo del Comune;

- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Agropoli.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il ventesimo giorno dalla fine di ciascun bimestre di applicazione dell'imposta:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Agropoli;
- b) tramite le procedure informatiche eventualmente messe a disposizione sul portale del Comune di Agropoli;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9, 13 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Rimangono ferme altresì, le sanzioni previste in caso di esercizio delle attività ricettive in mancanza di regolare autorizzazione ai sensi delle vigenti normative in materia turistico - ricettiva e in mancanza di censimento nell'anagrafe delle strutture ricettive della Regione Campania,

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori ad € 12,00.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce il punto in oggetto "Istituzione imposta di soggiorno - approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno".

Relazione il Sindaco il quale indica i motivi della decisione dell'istituzione dell'imposta di soggiorno e delle tariffe che saranno applicate; legge poi nota pervenutagli dall'associazione turistica VIVI CILENTO.

Interviene poi l'assessore Mutalipassi il quale chiarisce alcuni aspetti della nuova imposta indicando anche le categorie esenti.

Interviene il Cons. Caccamo, il quale propone di investire parte delle entrate, derivanti dalla nuova imposta, nella formazione dei volontari della Protezione Civile, nonché di destinare altra parte dei proventi a favore di una consulta di promotori turistici, commercianti e artigiani.

Prende la parola il Sindaco, chiarendo che preventivamente alla discussione in consiglio sono state ascoltate le associazioni di categoria in più incontri.

In assenza di ulteriori interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio invita a votare.

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

votanti 13;

favorevoli 12;

contrari: 1 (Caccamo);

astenuto nessuno

delibera

è approvata la proposta innanzi trascritta

Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

Si allega alla presente la nota del consigliere Caccamo depositata dopo la discussione dell'argomento in oggetto.

PRESIDENTE

f.to (Massimo La Porta)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Emidio Cianciola)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

=====

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 12.04.2018

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 12.04.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Minardi